

## La responsabilità risarcitoria di banche e intermediari finanziari per i danni causati dal promotore finanziario al cliente

**Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico al promotore finanziario è responsabile dei danni arrecati al cliente anche se siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.**

La responsabilità dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario trova fondamento, oltre che nell'art. 2049 c.c. in materia di responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dai dipendenti, nell'art. 31, comma 3 d.lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) che estende la responsabilità, in via solidale, in capo al soggetto abilitato per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per soggetti abilitati si intendono, ai sensi dell'art. 1 lettera r) del Testo Unico, le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

L'art. 1228 del codice civile prevede anche: "Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

La responsabilità prevista a carico dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 58/98 è un tipico esempio di responsabilità oggettiva, che prescinde dunque dall'eventuale violazione di obblighi di controllo (culpa in vigilando) o di scelte del promotore (culpa in eligendo), e non viene meno nemmeno nell'ipotesi di responsabilità penale del promotore

finanziario.

La giurisprudenza ha precisato: "La responsabilità dell'intermediario ex art. 31 d.lgs. 58/98 ha natura oggettiva e sussiste ove sia riscontrabile un rapporto di preposizione, il fatto illecito del promotore e la connessione fra incombenze e danno" (Tribunale di Mantova, sent. del 27 ottobre 2005). Il carattere meramente oggettivo della responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore trova il proprio fondamento nella considerazione che il costo del rischio dell'attività e quindi l'illecito del promotore devono essere imputati alla società intermediaria, nel cui interesse l'attività viene svolta dal promotore. Non è possibile per contro far ricadere il rischio sul risparmiatore, dovendo invece ricadere su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo (Tribunale di Roma, sent. del 23 marzo 2005).

La normativa in questione rientra tra le norme a tutela del consumatore (nella fattispecie il risparmiatore) di cui tende a proteggere la buona fede di fronte a soggetti in posizione preminente, per il fatto di svolgere abitualmente e professionalmente l'attività di intermediazione finanziaria.

La responsabilità oggettiva dell'intermediario abilitato si fonda quindi esclusivamente sulla circostanza che i rapporti tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad attività espletata e rappresentata come attività del promotore per conto del soggetto abilitato e rientrante nella sua sfera di azione (Tribunale di Roma, sent. del 14 ottobre 2004).

La responsabilità dell'intermediario preponente trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione

**La responsabilità dell'intermediario ha natura oggettiva e prescinde da ogni valutazione sulla colpa nella vigilanza o scelta del promotore.**

della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa e tradita.

L'ambito di estensione della responsabilità oggettiva dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario è davvero molto vasto e la giurisprudenza intervenuta ha contribuito ad ampliare tali confini, addirittura affermando che la responsabilità non è esclusa anche qualora vi sia un nesso di occasionalità necessaria, ravvisabile anche quando la società citata detenga l'intero pacchetto azionario della società per cui il promotore finanziario svolgeva le proprie mansioni (Tribunale di Milano, sez. III, sent. del 28 novembre 2005).

In sostanza l'intermediario abilitato è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche quando sussista un rapporto di "occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rilevante in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2002, sent. n. 10580).

La responsabilità dell'intermediario sussiste anche in ipotesi di condotta dolosa del promotore, proprio in quanto avente natura oggettiva e difatti: "La società di intermediazione mobiliare, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998, è solidalmente responsabile con il promotore finanziario nei confronti del risparmiatore nei casi in cui il promotore abbia improntato la propria condotta non al rispetto degli interessi del risparmiatore danneggiato bensì a quelli di arricchimento personale o di terzi, a nulla rilevando la natura dolosa della condotta illecita, giacché il legislatore ha inteso configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva in capo alle socie-

tà di intermediazione mobiliare così da garantire una tutela rafforzata ai risparmiatori" (Tribunale di Sanremo, sent. del 13 gennaio 2003).

La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle non vale neppure, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 24004 del 16 novembre 2011).

Una tale irregolarità non può neanche essere addotta dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. che prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento può essere diminuito (o addirittura, non dovuto) secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. civ., sez. I, sent. n. 6829 del 24 marzo 2011).

**Non è esclusa la responsabilità dell'intermediario nel caso in cui il cliente consegni al promotore somme di denaro in contanti o con assegni intestati al promotore.**